



STATUTO “AMICO MIO” ODV

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Organizzazione di volontariato “AMICO MIO”, in breve “AMICO MIO ODV”.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Tristani n. 14 nel comune di Cagliari. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Organizzazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, esercitando un'attività di interesse generale tramite le prestazioni dei volontari associati, fornite a titolo spontaneo e gratuito, in maniera costante. L'attività del volontario non può essere retribuita e l'intero patrimonio dell'Organizzazione è impiegato per sostenere le spese derivanti dalla gestione dell'attività, il cui scopo primario è quello di contrastare il randagismo e portare ad un aumento di coscienza in relazione al benessere animale.

L'attività dell'Organizzazione consiste nel:

- Dare supporto ai cittadini privati che trovano cani e gatti abbandonati nel territorio o all'interno delle loro proprietà. Supporto espletato mediante l'accoglienza fisica dell'animale;
- Sottoporre a visita veterinaria l'animale recuperato;
- Mantenere il benessere dell'animale sino alla futura adozione, garantendo le profilassi vaccinali, gli antiparassitari e gli alimenti adatti alla sua condizione di salute;
- Dare visibilità agli animali recuperati, per ricercare delle famiglie responsabili che possano accoglierli, previo controllo pre affidamento e compilazione dei moduli di adozione;
- Dare sostegno economico alle famiglie che si trovano in difficoltà con i propri animali d'affezione.

L'attività svolta dall'organizzazione, come da art.5 del D.lgs. 117/2017 è individuata dalla lettera:

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281).

Tra le attività mediante le quali l'Organizzazione reperisce i fondi necessari al proprio sostentamento, rientrano: le raccolte alimentari presso supermercati e negozi e le raccolte fondi attraverso le richieste a terzi di donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività, nel rispetto dei principi di verità e trasparenza nei rapporti con i sostenitori e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.



ART. 3 – QUALITA' DI VOLONTARIO

Tutti i soci aderenti all'organizzazione sono Volontari, svolgono cioè le loro prestazioni in modo gratuito e spontaneo, spinti dalla passione e dalla volontà di aiutare e tutelare gli animali indifesi.

Le attività svolte dai volontari soci non possono essere retribuite; sono invece ammessi i rimborsi spese per le prestazioni effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dalla legge. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

ART. 4 – AMMISSIONE SOCI

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che aderiscono alle finalità e alle attività statutarie, impegnandosi concretamente per il perseguimento dello scopo.

Per essere ammessi all'organizzazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'organizzazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. L'ammissione all'organizzazione comporta l'impegno da parte del nuovo socio di partecipare attivamente alla vita associativa, dedicando un numero minimo di ore al mese. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e qualora si sia adempiuto al versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal ricevimento, annotando la deliberazione nel libro dei soci. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato entro 30 giorni.

L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori alla quota associativa annuale.

E' garantita la non trasmissibilità della quota associativa (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e l'uniformità del rapporto associativo nei confronti dei soci, che godono tutti degli stessi diritti.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'organizzazione comporta per i soci:

- ✓ il diritto di elezione degli organi sociali
- ✓ il diritto di essere eletti negli organi sociali
- ✓ il diritto di voto nell'Assemblea dei soci
- ✓ essere rimborsati delle spese sostenute se documentate, ai sensi di legge
- ✓ essere informati sull'andamento dell'organizzazione
- ✓ il dovere di rispettare lo Statuto e le finalità dell'organizzazione
- ✓ il dovere di svolgere la propria attività in modo costante e spontaneo
- ✓ il dovere di versare la quota associativa

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Tutti gli aderenti all'organizzazione possono esercitare il diritto di recesso, il quale ha efficacia (salvo giusta causa con effetto immediato) dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.

Il Consiglio Direttivo può disporre, mediante deliberazione a maggioranza assoluta, l'esclusione di un socio in caso di inadempimento agli obblighi di versamento della quota associativa o di altri motivi gravi. L'esclusione, che deve essere motivata, ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione e non comporta la restituzione delle quote associative o eventuali contributi precedentemente versati.

ART. 7 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il fondo di dotazione iniziale dell'organizzazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella complessiva somma di 1000,00 euro.

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono dai contributi e donazioni da parte di: enti pubblici e privati, persone fisiche, altre organizzazioni o dagli avanzi netti di gestione.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Attività di raccolta fondi ed entrate ammesse dal D.lgs. 117/2017

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'organizzazione da parte dei nuovi soci aderenti.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere.

L'elezione degli Organi sociali avviene secondo criteri di assoluta democraticità, con il voto singolo e la sovranità dell'Assemblea dei soci, la quale non può essere in alcun modo vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere ricoperte solo dalle persone fisiche associate. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento amministrativo dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee nonché il libro dei soci aderenti all'Associazione.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di esso da un altro membro del Consiglio Direttivo, su designazione dei presenti.

Ogni aderente all'organizzazione ha diritto di voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo ad un altro socio e ciascun delegato non può farsi portatore per più di due deleghe.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno) e del bilancio preventivo (entro il 30 Novembre).

Convocazione

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare a maggioranza semplice qualora in prima convocazione siano presenti almeno 4 soci. In seconda convocazione, che può svolgersi anche lo stesso giorno della prima convocazione, può deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta per iscritto e può essere inviata per via telematica almeno una settimana prima dell'adunanza e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, insieme all'elenco delle materie da trattare.

Compiti dell'Assemblea

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Assemblea, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio ed eventuali utili

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza semplice dei presenti; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

In determinati casi, l'Assemblea dei soci può riunirsi mediante video chiamata; è infatti ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a patto che sia possibile verificare l'identità degli associati partecipanti.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di due terzi degli associati sia in prima che seconda convocazione. L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare: sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, sullo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organizzazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un numero dispari minimo di 3 ad un massimo di 5 Consiglieri compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I Consiglieri devono essere aderenti all'organizzazione, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione integrale.

Gli organi del consiglio direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta per iscritto e può essere inviata per via telematica almeno tre giorni prima dell'adunanza e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo intenda rinunciare definitivamente al proprio ruolo, il Consiglio stesso dà luogo all'Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere uscente.

Dalla nomina a Consigliere non consegue nessun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'incarico ricoperto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre organizzazioni

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'organizzazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e quindi il compimento dei necessari atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la predisposizione del bilancio annuale e del rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione di fronte ai terzi e compie gli atti sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, la durata in carica è la stessa del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca da parte dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni del Presidente avvengono con voto segreto.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'organizzazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la modifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza

dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni, viene eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, la durata in carica è la stessa del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca da parte dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono con voto segreto.

ART. 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Organizzazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, la durata in carica è la stessa del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca da parte dell'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono con voto segreto.

ART. 13 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'organizzazione redige e mantiene aggiornati, sulla base delle disposizioni di legge, i seguenti libri:

- il libro dei verbali delle Assemblee dei soci
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- il libro dei soci aderenti all'organizzazione
- il libro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

I libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono rilasciate dall'Organizzazione a spese del richiedente.

ART. 14 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13,14,87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo che viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 30 Novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. La richiesta di copie è fatta a spese del richiedente.

ART. 15 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

I volontari soci aderenti all'organizzazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 – PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 17 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione.

ART. 18 - UTILI

All'organizzazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 19 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto è stato modificato in data 15 Novembre 2022 dai seguenti soci presenti alla riunione dell'Assemblea :

Silvia Marrocu

*Silvia Marrocu*

Alessandra Cani

Alessandra Cani

Renata Busetto

Renata Busetto

Laura Era

Laura Era

Sarah Coraddu

Sarah Coraddu

Teresa Piredda.

Teresa Piredda